**Rapporto**

**7193 R** 14 dicembre 2016 ISTITUZIONI

**della Commissione speciale revisione della Legge sul Gran Consiglio**

* **sull’iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata, da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la completazione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con un nuovo articolo 99 bis concernente le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza) e la completazione della Legge organica comunale negli articoli concernenti le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)**

**(v. messaggio 25 maggio 2016 n. 7193)**

* **sull’iniziativa parlamentare 7 novembre 2016 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 - Obbligo per il Consiglio di Stato di rispondere compiutamente a interpellanze e interrogazioni**

# premessa

L’esame delle modifiche alla Legge organica comunale spettava alla Commissione della legislazione; i commissari della medesima hanno però deciso di demandare il tutto a questa commissione.

L’11 aprile 2016 i commissari della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio avevano sottoscritto, all’unanimità, il rapporto che proponeva le completazioni delle due leggi così come proposto dall’atto parlamentare del collega Raoul Ghisletta.

Al momento della discussione nel plenum il Consiglio di Stato aveva chiesto e ottenuto il rinvio in Commissione perché intendeva presentare un messaggio.

Il 7 novembre 2016 il collega Matteo Pronzini presentava l’atto parlamentare citato in entrata.

# le proposte delle iniziative

## 2.1 L’iniziativa di Raoul Ghisletta

L’atto parlamentare di Raoul Ghisletta chiede la completazione della Legge sul Gran Consiglio e della Legge organica comunale prendendo lo spunto dalle “Direttive sull’informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino” elaborate dal Consiglio di Stato. Il documento in questione è entrato in vigore il 1° ottobre 2013 con lo scopo di meglio disciplinare il dovere di informare la popolazione in merito alle attività dello Stato e sulle questioni di pubblico interesse e si basa sui seguenti principi.

L’esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell’attività del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione cantonale: in generale, la comunicazione accompagna e favorisce l’allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.

Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l’esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.

* **Coerente –** il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione. Per principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.
* **Attiva –** le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell’ente pubblico.
* **Puntuale –** le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettono.
* **Trasparente –** le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.
* **Aperta –** le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Secondo l’iniziativa anche la comunicazione tra il Governo e il Parlamento deve avvenire adottando i principi elencati nella Direttiva del 1+ ottobre 2013 e per questo motivo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato deve essere così completata:

***Art. 99******cpv. 4******(nuovo) - Procedura***

*Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.*

Per analogia l’iniziativa chiede le seguenti modifiche della Legge organica comunale.

***Art. 36 cpv. 5 (nuovo) - Interpellanze***

*Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra* *dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.*

***Art. 65 - Interrogazioni***

*(…)*

*Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.*

***Art. 66 cpv. 5 (nuovo) - Interpellanze***

*Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.*

## 2.2 L’iniziativa di Matteo Pronzini

L’iniziativa di Matteo Pronzini prende lo spunto dalla mancata risposta del Consiglio di Stato a una sua interrogazione del 5 giugno 2015 intitolata “Chiarezza sui vitalizi dei Consiglieri di Stato”, ma anche da altre mancate risposte da parte del Governo e risposte parziali e poco trasparenti.

Il deputato chiede quindi le seguenti modifiche della Legge sul Gran Consiglio.

***Art. 97 cpv. 5bis (nuovo) - Interpellanza***

*Il Consiglio di Stato è tenuto a rispondere compiutamente all’interpellanza, a meno che una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore glielo impediscano. In tal caso, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.*

***Art. 98 cpv. 4 (nuovo) - Interrogazione***

*Il Consiglio di Stato è tenuto a rispondere compiutamente all’interrogazione, a meno che una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore glielo impediscono. In tal caso, il Consiglio di Stato, indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.*

# Il Messaggio N. 7193 del Consiglio di Stato

Il Governo ha presentato il 25 maggio 2016 un rapporto nel quale, per evidenti motivi legati alla separazione dei poteri, si esprime solo sulla modifica degli art. 36, 65 e 66 della Legge organica comunale.

In sintesi il Consiglio di Stato afferma che l’interpellanza e l’interrogazione, ancorché la prima abbia un riscontro in seduta pubblica, per loro natura non sono veri e propri “veicoli” di comunicazione verso l’esterno, all’indirizzo della popolazione.

Ritiene quindi eccessivo porre nella LOC vincoli tassativi di contenuto da rispettare sistematicamente nelle risposte municipali quali la segnalazione delle fonti, distinzioni fra fatti e valutazioni ecc.

In conclusione il Governo chiede di non accogliere l’atto parlamentare di Raoul Ghisletta.

# Considerazioni commissionali

I colleghi Ghisletta e Pronzini sono stati sentiti in seduta commissionale il 5 dicembre 2016.

La Commissione ha promosso una consultazione alla quale hanno risposto l’Associazione dei Comuni ticinesi (ACT), l’Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERSL), i Comuni di Chiasso e Mendrisio.

Tutti gli organi consultati si rifanno alle conclusioni del Consiglio di Stato senza portare invero altri elementi di peso.

Si segnala comunque che il Municipio di Chiasso rispetto alla posizione del Governo precisa che se anche a livello di LOC non vige un obbligo di divulgazione delle relative risposte gli organi di stampa sono sempre presenti, per cui l’impatto a livello di risposta all’interpellanza è immediato.

Lo stesso non è da meno per le risposte alle interrogazioni, che vengono girate regolarmente alla stampa da parte dei destinatari.

La Commissione ritiene prioritario, al di là delle considerazioni del Governo e dei municipi consultati, affermare che le risposte a interpellanze e interrogazioni debbono essere oggettive, esaustive e trasparenti. Naturalmente il tutto con la riserva dei dati sensibili e delle informazioni riservate.

Ritiene altresì indispensabile che i rappresentanti dei legislativi debbano essere messi in condizione di operare avendo accesso a tutte queste informazioni e quindi posti al medesimo livello di chi siede in un esecutivo.

Sono a tutti gli effetti rappresentanti del popolo e quindi deve essere garantito loro il principio di una comunicazione trasparente con la popolazione.

Per questi motivi la Commissione, all’unanimità, ritiene indispensabile, per garantire che le comunicazioni tra il Governo e il Parlamento avvengano in modo trasparente, modificare la legge sul Gran Consiglio nella forma proposta dall’iniziativa Ghisletta. Questo per rispettare i principi che lo stesso Consiglio di Stato ha voluto inserire nella direttiva del 1° ottobre 2013 e in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza.

Per analogia anche la Legge organica comunale deve essere modificata e completata in questo senso.

La Commissione aderisce anche alle proposte formulate dal deputato Pronzini anche se, oggettivamente, le domande formulate nell’interrogazione portata ad esempio concernevano dati sensibili e personali. La Commissione ritiene comunque opportuno prevedere nella legge l’obbligo del Consiglio di Stato di segnalare l’esistenza di eventuali impedimenti (disposizioni di legge o interessi pubblici superiori) che non rendessero possibile rispondere (integralmente) a determinate domande.

Anche in questo caso per la Commissione prioritaria è l’assoluta trasparenza con cui Consiglio di Stato e municipi devono rispondere a questi atti parlamentari.

# Conclusioni

La Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio invita il Parlamento ad accogliere l’iniziativa parlamentare di Raoul Ghisletta e le relative modifiche alla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e alla Legge organica comunale, come a disegno di legge allegato.

La Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio invita il Parlamento ad accogliere l’iniziativa parlamentare di Matteo Pronzini e le relative modifiche alla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, come a disegno di legge allegato.

Per la Commissione speciale revisione LGC:

Giorgio Galusero, relatore

Bacchetta-Cattori - Celio - Corti - Crivelli Barella -

Ducry - Farinelli - Gendotti - Jelmini - Käppeli -

La Mantia - Morisoli - Quadranti - Rückert

Disegno di

**LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
* vista l’iniziativa parlamentare 7 novembre 2016 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini;
* visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7193R della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è così modificata:

**Art. 99 cpv. 2 (nuovo)**

2Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

**LEGGE**

**organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
* visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7193R della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Art. 36 cpv. 5 (nuovo)**

5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

**Art. 65**

Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.

**Art. 66 cpv. 5 (nuovo)**

5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.